

	Comune di Santo Stefano Ticino Prov. di Milano	C.C.	Numero: 22	data: 16-06-2015
	OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC: MODIFICHE.			

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno duemilaquindici addì sedici del mese di Giugno alle ore 21,00 nella Residenza Municipale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di 1^ convocazione.

Elenco consiglieri:

		Presenti
1)	TUNESI DARIO	SI
2)	ZANZOTTERA ALESSIO	SI
3)	CASTIGLIONI MASSIMILIANO	SI
4)	GANZELMI ROBERTA NICOLE	SI
5)	CUCCHETTI FABIO	SI
6)	SPAZZADESCHI FERDINANDO	SI
7)	OLDANI LISA	NO
8)	DE VECCHI FABIO	SI
9)	BRAMBILLA GIUSEPPE	SI
10)	CHIODINI MARCO	SI
11)	DI MUOIO COSTABILE	SI
12)	VISMARA FIORENZO	SI
13)	SERATI ELDA	SI

Partecipa alla seduta il Dr. Sandro Rizzoni – Segretario del Comune di Santo Stefano Ticino.

Il Sig. Dario Tunesi, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione Consiglio Comunale N. 22 del 16-06-2015

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC: MODIFICHE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Espone il Vice Sindaco e il Sindaco ribadisce come i suggerimenti vengono accolti quando sono a favore dei cittadini.

Richiamata la deliberazione C.C. n.13 del 01.09.2014 con la quale veniva approvato il regolamento per la IUC;

Richiamata la legge 472/1997 che disciplina l'istituto del ravvedimento operoso;

Vista la legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) che riscrive il quadro applicativo del ravvedimento operoso in un contesto in cui il rapporto fisco - contribuente viene rivoluzionato dal momento che sarà possibile per il contribuente intervenire spontaneamente per correggere le violazioni commesse grazie all'introduzione di diverse modalità di ravvedimento

Considerato che:

- la legge di stabilità ha modificato tale istituto intervenendo direttamente sullo stesso art.13 introducendo quattro nuove misure sanzionatorie in caso di ravvedimento operoso alcune delle quali però rivolte esclusivamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, e dettagliate nelle lettere a bis) b bis) b ter) e b quater);
- stando al contenuto della norma (è la nuova lettera a bis) è la lettera b quater) si applicano esclusivamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate ma anche ai tributi amministrati dai comuni;

Pertanto mentre la nuova lettera a bis) prevede che la sanzione sia ridotta ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni e la nuova lettera b - quater prevede la riduzione della sanzione ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929 n.4;

Vista la nota IFEL del 19.01 2015 la quale osserva che il richiamo alla legge 4/1929 evoca una norma pur generale ma non esplicitamente collegata ai tributi comunali;

Ritenuto a questo proposito di individuare fattispecie residuali alle quali la sanzione innovata pari ad 1/5 del minimo (20%) può essere collegata nell'ambito del sistema tributario comunale nei casi in cui l'attività di accertamento sul territorio da parte di operatori comunali porti alla constatazione di situazioni, stati di fatto o comportamenti destinati ad innescare un formale accertamento tributario per insufficiente o omesso pagamento;

Per consentire al contribuente di usufruire dell'incentivazione alla regolarizzazione delle violazioni formali e sostanziali con applicazioni di sanzioni ridotte e a condizione che l'adempimento omesso o irregolare venga regolarizzato entro determinati termini di propone di inserire nel Regolamento IUC l'art.12 bis - Istituto del ravvedimento operoso come segue:

Periodo rilevante	Ambito della violazione	Misura ridotta della sanzione
Fino al 14° giorno	Versamenti	1/10 del minimo o riduzione della sanzione in misura pari ad 1/15 per ogni giorni di ritardo (ravvedimento sprint)
Dal 15° al 30° giorno	Versamenti	1/10 del minimo o 3% dell'importo da versare (ravvedimento breve)
Dal 31° al 90° giorno	Versamenti	1/9 del minimo = 3,33% dell'importo da versare (ravvedimento medio)
Dal 91° giorno e non oltre il termine di presentazione della dichiarazione o entro l'anno se la dichiarazione non è prevista	Versamenti	1/8 del minimo = 3,75% dell'importo da versare (ravvedimento lungo)
Entro 90 giorni dal termine della presentazione della dichiarazione	Dichiarazione e versamento omissivo	1/10 del 100%=10% dell'imposta dovuta con un minimo di 5,16 euro se non è dovuta imposta. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dal termine previsto per la dichiarazione.
Entro il termine per la presentazione dell'anno successivo	Dichiarazione infedele con parziale versamento dell'imposta	1/8 del 50% = 6,25% dell'imposta non versata
Regolarizzazione del PVC da effettuare fino a quando non viene notificato il relativo avviso di accertamento. Tale norma è valida per il periodo transitorio al 31.12.2015	Errori ed omissioni dopo constatazione di violazione	1/5 del minimo = 20% della sanzione se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione effettuata con la consegna del PVC.

Richiamata inoltre la componente del regolamento relativa all' IMU e ritenuto di apportare le seguenti modifiche al comma 3 aggiungendo il seguente capoverso come segue:

Tali valori non si applicano in via automatica in presenza di trasferimento della proprietà immobiliare (compravendita, successioni) nei quali sia indicato un valore imponibile superiore.

Richiamata inoltre il comma 649 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che così recita:

“Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.”

Visti in proposito gli articoli del regolamento relativo alla componente TARI e ritenuto di disciplinarli come segue:

Art. 53 – inserimento del comma 6: “.Nel caso di utenze non domestiche, sono escluse dal tributo le superfici di attività produttiva e/o deposito, in presenza dell’attivazione di uno o più servizi di rete pubblica, quando gli stessi servizi siano necessari allo svolgimento di un’altra attività.

Il venir meno delle condizioni necessarie all’esenzione comporta l’immediata presentazione della denuncia di variazione entro il termine del mese successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l’obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

La Polizia Locale, a richiesta dell’Ufficio Tributi, è incaricata dei sopralluoghi per la verifica di quanto dichiarato.

Ove il fatto non costituisca ulteriore reato, e salvo le sanzioni previste dall’art. 78, la violazione al presente comma comporta una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500, p.m.r ai sensi del comma 2° dell’art. 16 della 689/1981, euro 500.

Art. 57:

- inserimento del comma 1 bis come segue:

“Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area di magazzino, che sia contigua funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche”

- modifica del comma 3 come segue:

“Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all’intera superficie produttiva promiscua su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.”

Categoria di attività % di abbattimento

TIPOGRAFIE 20%

FALEGNAMERIE 40%

AUTOCARROZZERIE 35%

AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI 35%

AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO 35%

RISTORANTI, PIZZERIE, TRATTORIE 20%

OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA 80%

AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell’ambito e per le finalità di cui alla legge 833/1978) 10%

FABBRICAZIONE DI MACCHINE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE 40%

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI CUOIO, PELLE E SIMILARI E CARTA 40%

ALTRE ATTIVITA’ NON PREVISTE NELL’ELENCO 30%

- Inserimento del comma 6 come segue:

“ In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l’esclusione di cui ai commi precedenti non potrà avere effetto fino al giorno in cui non venga presentata la relativa dichiarazione. Il comune si riserva di effettuare sopralluoghi di verifica.”

Art. 64 – modifica del comma 7 prevedendo l'esenzione delle superfici utilizzate od occupate da persone che pur residenti hanno trasferito il domicilio presso una R.S.A. a condizione che le stesse superfici non risultino locate od occupate e indipendentemente dall'allacciamento ai servizi pubblici di rete, nel caso la persona sia l'unico occupante, oppure escludendola dal numero degli occupanti quando risulti presente in un nucleo composto da più persone:

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art.49 T.U. – D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Consiglieri presenti e votanti	n.12
Assenti	n. 1
Voti favorevoli	n.12
Astenuti	n. --
Contrari	n. --

espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di apportare le seguenti modifiche al regolamento come da prospetto che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A).

Successivamente,

Consiglieri presenti e votanti	n.12
Assenti	n. 1
Voti favorevoli	n.12
Astenuti	n. --
Contrari	n. --

espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO
Provincia di Milano

Allegato alla proposta di:

Deliberazione Consiglio comunale N. 22 del 16-06-2015
Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC: MODIFICHE.**

Parere di regolarità tecnica

Ai sensi dell'art. 49 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, in merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, per le motivazioni in appresso riportate, si esprime in ordine alla sola regolarità tecnica parere

Favorevole

Contrario

Li 08.06.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Maria Colombo

Parere di regolarità contabile

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, in merito alla proposta di adozione dell'atto deliberativo, per le motivazioni in appresso riportate, si esprime in ordine alla sola regolarità contabile parere

Favorevole

Contrario

Li 08.06.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to D.ssa Maria Colombo

Parere espresso in applicazione art.49 T.U. (limitatamente alle variazioni di bilancio)

In merito alla proposta di adozione dell'atto deliberativo, l'atto proposto risulta essere coerente ed attendibile con riferimento alle previsioni di bilancio, nonché alla verifica effettuata dello stato di accertamento delle entrate e di impiego delle spese, si esprime parere

Favorevole

Contrario

Li

Il Responsabile del Servizio Finanziario

All. a)

Regolamento vigente	Regolamento modificato		
Componente IUC Articoli dal n. 1 al n. 12: “ Omissis”	Componente IUC Articoli dal n. 1 al n. 12: “ Omissis”		
	Periodo rilevante	Ambito della violazione	Misura ridotta della sanzione
	Fino al 14° giorno	Versamenti	1/10 del minimo o riduzione della sanzione in misura pari ad 1/15 per ogni giorno di ritardo (ravvedimento sprint)
	Dal 15° al 30° giorno	Versamenti	1/10 del minimo o 3% dell'importo da versare (ravvedimento breve)
	Dal 31° al 90° giorno	Versamenti	1/9 del minimo = 3,33% dell'importo da versare (ravvedimento medio)
	Dal 91° giorno e non oltre il termine di presentazione della dichiarazione o entro l'anno se la dichiarazione non è prevista	Versamenti	1/8 del minimo = 3,75% dell'importo da versare (ravvedimento lungo)
Entro 90 giorni dal termine della presentazione della dichiarazione	Dichiarazione e versamento omesso	1/10 del 100%=10% dell'imposta dovuta con un minimo di 5,16 euro se non è dovuta imposta. La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dal termine previsto per la dichiarazione.	
Entro il termine per la	Dichiarazione	1/8 del 50% = 6,25%	

	<p>presentazione dell'anno successivo</p> <p>Regolarizzazione del PVC da effettuare fino a quando non viene notificato il relativo avviso di accertamento. Tale norma è valida per il periodo transitorio al 31.12.2015</p>	<p>infedele con parziale versamento dell'imposta</p> <p>Errori ed omissioni dopo constatazione di violazione</p>	<p>dell'imposta non versata</p> <p>1/5 del minimo = 20% della sanzione se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione effettuata con la consegna del PVC.</p>
Componente IMU			
Componente IMU			
<p>Art.16 VALORE DI STIMA</p> <p>1. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al piano di governo del territorio, l'imposta si applica dal momento dell'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.</p> <p>Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti del piano di governo del territorio l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.</p> <p>2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero nei casi previsti dalla normativa citata nell'art.5, comma 6 del Decreto Legislativo 504/92, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga di quanto stabilito nell'art.2, del Decreto Legislativo n.504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.</p> <p>3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art.5 del Decreto</p>	<p>Art.16 VALORE DI STIMA</p> <p>1. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al piano di governo del territorio, l'imposta si applica dal momento dell'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.</p> <p>Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti del piano di governo del territorio l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.</p> <p>2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero nei casi previsti dalla normativa citata nell'art.5, comma 6 del Decreto Legislativo 504/92, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga di quanto stabilito nell'art.2, del Decreto Legislativo n.504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.</p> <p>3. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art.5 del Decreto Legislativo n.504 del 30/12/1992, non si fa luogo ad accertamento di loro</p>		

Legislativo n.504 del 30/12/1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta municipale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti temporaneamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli predeterminati, periodicamente e per zone omogenee, dal Consiglio Comunale, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso.

maggior valore, nei casi in cui l'imposta municipale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti temporaneamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli predeterminati, periodicamente e per zone omogenee, dal Consiglio Comunale, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso.

Tali valori non si applicano in via automatica in presenza di trasferimento della proprietà immobiliare (compravendita, successioni) nei quali sia indicato un valore imponibile superiore.

Componente TARI	Componente TARI
<p>Art. 53</p> <p>PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO</p> <p>1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>2. Si intendono per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancng e cinema all'aperto, parcheggi; c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione; d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. <p>3. Sono escluse dal tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non 	<p>Art. 53</p> <p>PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO</p> <p>1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>2. Si intendono per:</p> <ul style="list-style-type: none"> e) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie; f) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancng e cinema all'aperto, parcheggi; g) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione; h) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. <p>3. Sono escluse dal tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi a rete (erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione, o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, o l'interruzione temporanea dello stesso, non comportano esonero o riduzione del tributo

d) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi a rete (erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione, o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile, o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, o l'interruzione temporanea dello stesso, non comportano esonero o riduzione del tributo.

6. Nel caso di utenze non domestiche, sono escluse dal tributo le superfici di attività produttiva e/o deposito, in presenza dell'attivazione di uno o più servizi di rete pubblica, quando gli stessi servizi siano necessari allo svolgimento di un'altra attività.

Il venir meno delle condizioni necessarie all'esenzione comporta l'immediata presentazione della denuncia di variazione entro il termine del mese successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

La Polizia Locale, a richiesta dell'Ufficio Tributi, è incaricata dei sopralluoghi per la verifica di quanto dichiarato.

Ove il fatto non costituisca reato ulteriore, salvo le sanzioni previste dall'art. 78, la violazione al presente comma comporta una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500, p.m.r ai sensi del comma 2° dell'art. 16 della 689/1981, euro 500.

Art.57

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori

1. BIS "Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area di magazzino, che sia contigua funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche":

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Art.57

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché

altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività % di abbattimento
Officine riparazione veicoli 35%
Tipografie, litografie 20%

3. "Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie produttiva promiscua su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco."

Categoria di attività % di abbattimento

- a) TIPOGRAFIE 20%
- b) FALEGNAMERIE 40%
- c) AUTOCARROZZERIE 35%
- d) AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI 35%
- e) AUTOFFICINE DI LETTRAUTO 35%
- f) RISTORANTI, PIZZERIE, TRATTORIE 20%
- g) OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA 80%
- h) AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/1978) 10%
- i) FABBRICAZIONE DI MACCHINE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE 40%
- j) FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DI CUOIO, PELLE E SIMILARI 40%
- m) ALTRE ATTIVITA' NON PREVISTE NELL'ELENCO 30%

4. Sono esclusi dalla applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- e) indicare nella denuncia originaria, o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale,

<p>4. Sono esclusi dalla applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti</p> <p>5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:</p> <p>a) indicare nella denuncia originaria, o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;</p> <p>b) comunicare entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (es. MUD).</p>	<p>commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;</p> <p>f) comunicare entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (es. MUD).</p> <p>6. “ In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione di cui ai commi precedenti non potrà avere effetto fino al giorno in cui non venga presentata la relativa dichiarazione. Il comune si riserva di effettuare sopralluoghi di verifica.”</p>
--	---

Art. 64

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

Commi da 1 a 6: "... omissis"

7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Commi 8 e 9 : "... omissis"

Art. 64

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

Commi da 1 a 6: "... omissis"

7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito il domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, i componenti utili ai fini della tassazione sono considerati segue:
nucleo composto da una sola persona: esenzione
nucleo composto da più persone: numero dei componenti esclusa la persona domiciliata presso la RSA.

La tassazione o l'esenzione è indipendente dall'attivazione ai pubblici servizi a rete.

Commi 8 e 9 : "... omissis"

COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO
Prov. di Milano
Via Garibaldi n.9 – C.A.P. 20010

Delibera C.C. n. 22 del 16-06-2015

La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consigliare.

Esteso e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Dario Tunesi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Sandro Rizzoni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000)

Copia della presente viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Santo Stefano Ticino, li - 1 LUG. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Sandro Rizzoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 125 comma 1 del D.Lgs. n.267/2000)

Si certifica che in data _____ la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ai sensi del III comma dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma IV)

Santo Stefano Ticino, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Sandro Rizzoni

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Santo Stefano Ticino, li - 1 LUG. 2015

UFFICIO SEGRETERIA
Il Responsabile del Procedimento
F.to Giuseppina Bertani